

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 13 novembre 2024, n. 715

**[ID VIP 11349] - Parco eolico denominato "SAN CASSANIELLO", costituito da 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 86,4 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Ferdinando di Puglia (BT) e Cerignola (FG), incluse le opportune opere di connessione alla RTN.**

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Proponente: INERGIA S.P.A.**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

#### VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

**PREMESSO che:**

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
  - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
  - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
  - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
  - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
  - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
  - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

**RILEVATO che:**

- con nota prot. n. 97730 del 28.05.2024, acquisita in data 29.05.2024 al prot. n. 254806 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 272126 del 06.06.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

**RILEVATO, altresì, che** sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 298983 del 17.06.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso le osservazioni ivi indicate;

**LETTI, infine,** i pareri e le osservazioni inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

**RITENUTO che:**

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID\_VIP 11349, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

### **VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale**, relativo al Parco eolico denominato "SAN CASSANIELLO", costituito da 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 86,4 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Ferdinando di Puglia (BT) e Cerignola (FG), incluse le opportune opere di connessione alla RTN, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "INERZIA" S.p.A., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

**Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

**Di precisare, altresì**, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

**Di richiedere** che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

**Di trasmettere** la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

**Di pubblicare** il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";

- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

<b>Documento - Impronta (SHA256)</b>
Scheda Istruttoria ID_VIP 11349.pdf - 1579b055e0088c9ca5e560b61081b2cea53ccddb5389afe6c5a49f2e1bbea099

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti  
PNRR  
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca  
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto  
**ID\_VIP 11349**

<b>Tipologia di progetto</b>	Impianto Eolico
<b>Potenza</b>	Potenza complessiva d'impianto pari a <b>86,4 MW</b> (12 aerogeneratori di potenza nominale pari a 7,2 MW,)
<b>Ubicazione</b>	<b>Comuni di San Ferdinando di Puglia (BT) e Cerignola (FG) incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi comuni.</b>
<b>Proponente</b>	<b>Inergia S.p.A.</b>

L'impianto eolico, denominato "San Cassaniello", è costituito da **12 aerogeneratori**, ciascuno di **potenza nominale pari a 7,2 MW** per una **potenza complessiva di 86,4 MW** da realizzarsi nei comuni di San Ferdinando di Puglia (BT) e Cerignola (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi comuni. In particolare 7 aerogeneratori sono ricadenti nel territorio comunale di Cerignola (FG), e 5 aerogeneratori ricadenti nel territorio comunale di San Ferdinando di Puglia (BT) e sono ubicati in località San Cassaniello, nell'area ad ovest e sud-ovest dell'abitato di San Ferdinando ed a nord-est dell'abitato di Cerignola, ad una distanza dai centri abitati rispettivamente di circa 2 km e 4 km,

L'impianto sarà collegato, mediante la sottostazione utente AT/MT, di nuova realizzazione, in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 380/150/ kV da inserire in entrata sulla linea 380 KV "Foggia-Palo del Colle". Tale Stazione Elettrica RTN è stata autorizzata nel Comune di Cerignola (FG) con Determina Dirigenziale n.4 del 27 gennaio 2016 da altro produttore e risulta in fase di realizzazione da parte di Terna.

Nella tabella che segue si rappresentano, le coordinate geografiche degli aerogeneratori, identificati come WTG C01 - C02 - C03 - C04 - C05 - C06 - C07, con annesse piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna, nel territorio comunale di Cerignola, censito al NCT del Comune di Cerignola ai fogli di mappa nn. 148, 150, 151, 152, 208, 209, 210, 213, 211, 230, 231, 232, 233, 247, 248 e 259; e i 5 aerogeneratori di progetto WTG S01 - S02 - S03 - S04 - S05 con annesse piazzole e cavidotti di interconnessione interna, nel territorio comunale di San Ferdinando di Puglia, censito al NCT del Comune di San Ferdinando di Puglia ai fogli di mappa nn. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 33, 34 e 35. Si precisa, inoltre, che parte del cavidotto esterno e le sottostazioni ricadono nel territorio del comune di Cerignola e sono censiti al NCT ai fogli di mappa nn. 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 91, 93, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 149, 150 e 151.

WTG	COORDINATE PLANIMETRICHE UTM33 WGS 84		DATI CATASTALI		
	NORD (Y)	EST (X)	Comune	foglio	p.lla
WTG C01	4573026	581864	CERIGNOLA	150	9
WTG C02	4572308	581344	CERIGNOLA	151	81-93-94
WTG C03	4571137	582248	CERIGNOLA	213	63
WTG C04	4570431	581174	CERIGNOLA	209	8
WTG C05	4569424	582470	CERIGNOLA	232	33
WTG C06	4571261	581397	CERIGNOLA	209	20-21-22
WTG C07	4568436	585445	CERIGNOLA	248	17
WTG S01	4572165	583494	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	21	22-68
WTG S02	4571964	584940	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	26	4-31-164
WTG S03	4572165	585757	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	27	290
WTG S04	4571221	583976	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	25	95-277-279
WTG S05	4569475	585404	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	34	63

*Tabella 1 – Coordinate geografiche e riferimenti catastali degli aerogeneratori*




Figura 1 – Inquadramento geografico e particolare aerogeneratori

I terreni sui quali si installerà il parco eolico, interessa una superficie di circa 1.000 ettari, anche se la quantità di suolo effettivamente occupato non supera i 50 ettari, essendo limitata alle aree delle piazzole dove verranno installati gli aerogeneratori, alle opere di rete (cavidotti e sottostazione) e alla viabilità di servizio all'impianto.

L'area d'impianto è servita una buona viabilità principale: la SP 65 attraversa longitudinalmente tutta l'area di progetto, nel tratto lungo la linea di confine tra il paese di San Ferdinando di Puglia e quello di Cerignola, l'aerogeneratore più vicino è S4 ad oltre 330 m; la SP 62 che si trova a nord dell'area di progetto, proveniente da Cerignola, attraversa trasversalmente l'area di progetto nel tratto compreso tra le C2, C1 e C6 e termina all'incrocio tra la SP 65 e la SP13, l'aerogeneratore più vicino è C6 ad oltre 360 m; la SP13 che ha origine all'incrocio tra la SP 65 e la SP 62 e conduce al paese di Trinitapoli, si trova esterna all'area di progetto; la SS 16 attraversa trasversalmente l'area di progetto nel tratto compreso tra il paese di Cerignola e quello di San Ferdinando di Puglia, l'aerogeneratore più vicino è S4 ad oltre 470 m; l'autostrada A14 Adriatica, costeggia il lato ovest e sud-ovest del parco eolico, in territorio di Cerignola, ad una distanza minima dall'aerogeneratore più prossimo di 600 m che è il C5.

L'impianto ricade **nell'ambito paesaggistico n. 8 "Ofanto", e più precisamente nella figura territoriale e paesaggistica "La bassa valle dell'Ofanto"**.

Dall'analisi delle strumentazioni urbanistiche dei comuni in cui insiste l'impianto, risulta che l'impianto ricade sempre **in zona a destinazione agricola**. Dalla analisi della cartografia tematica del PRG del Comune di Cerignola è emerso che l'impianto ricade in ZONA E Agricola, zona destinata alla produzione agricola, nel vigente PUG del Comune di San Ferdinando di Puglia, l'area di progetto ricade nel Contesto Rurale a prevalente Funzione Agricola da tutelare e rafforzare (CR.FA).

## IDONEITA' DELL'AREA


### Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **RICADE** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica e l'impianto si configura come nuova realizzazione**.
- **Let. b)** – L'opera di intervento **non ricade** in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non si sovrappone**, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non è situato** su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non si trova** all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle


isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;

- **Let. c ter)** – Il progetto **non riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;
- **Lettera c quater)** – L'area d'impianto **non rientra** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 e il progetto, in riferimento al
- **Rientra** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela, nel buffer di 3 km, ai sensi della Parte seconda e dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo dei beni culturali parte III (Tratturello Ponte di Canosa – Trinitapoli N.65 classificato come Classe A).



**Figura 2** – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – buffer 500 m

Di seguito si individuano i tratturi sottoposti a tutela che ricadono nell'area di progetto.



**Figura 3** – Rete Tratturi

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
58	Tratturello	Cerignola - Trinitapoli	Cerignola	B
65	Tratturello	Ponte di Canosa - Trinitapoli	Cerignola- San Ferdinando di Puglia	A
98	Tratturello	Cerignola- San Cassiano- Mezzana di Motta	Cerignola- San Ferdinando di Puglia	B

**Tabella 2** - Rete dei tratturi: Classificazione Rete Tratturi

- ❖ L'idoneità dell'area non può essere affermata ai sensi dell'art.20 co.8 lett. c-quater)



## NON IDONEITA' DELL'AREA

### Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto **non ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. Si precisa che, dalla documentazione disponibile, non emerge in modo chiaro l'interferenza con colture di pregio nell'area circostante di 500 metri dall'impianto, in particolare per i terreni destinati a vigneti e uliveti. Non sono riportati sopralluoghi o ulteriori verifiche che possano chiarire la natura di queste colture. La verifica ai sensi del RR 24/2010 è, pertanto, condizionata dall'integrazione di tale documentazione.

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4** **la cui P\_TOT >1.000 kW.**



Figura 4 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia

Con riferimento alla viabilità storica, l'area è attraversata da tratturi.

Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto, è interno e interrato nella viabilità esistente e nel tratto tra le turbine C2 e C6 attraversa il Regio Tratturello Cerignola Trinitapoli, oggi SP 62; i cavidotti interni nei tratti tra le turbine C4 e C5 ed S1 e S4 attraversano il Tratturello Cerignola - San Cassiano - Mezzano di Motta, oggi in parte coincidente con la vecchia strada comunale di Barletta, solo a tratti asfaltata; il cavidotto esterno attraversa, il Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli, oggi strada podereale carrabile e asfaltata. Il proponente dichiara che il cavidotto sarà realizzato interrato su sede stradale esistente e l'interferenza sarà risolta tramite utilizzo della TOC secondo il tracciato più breve possibile.

## MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

### **Punto 16.1:**

- a) L'analisi dei documenti forniti evidenzia che la società di ingegneria "BFP" che ha supportato il proponente nella predisposizione del progetto è **dotata** di un sistema di gestione qualità e ambiente certificato secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015.

Un controllo effettuato sulla pagina web:  
[https://services.accredia.it/ppsearch/accredia\\_company\\_mask\\_remote.jsp?ID\\_LINK=1739&area=310](https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310)

- conferma l'adesione** del Progettista "BFP" agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- b) Il progetto è **ricompreso** nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra tra gli "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW". L'impianto, pertanto, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica di macro-generazione on-shore.
- c) **il progetto prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il proponente, negli elaborati, riporta i criteri di definizione delle alternative progettuali e localizzative, e della limitata frammentazione indotta del suolo dichiarando che la viabilità di servizio ripercorrerà il più possibile la viabilità esistente e i collegamenti tra le singole parti dell'impianto saranno fatti in modo da non determinare un consumo di suolo;
- d) **il progetto prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) **il progetto è integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l'uso del suolo, la Carta Uso del Suolo consente di individuare l'esistenza o meno di aree ancora dotate di un rilevante grado di naturalità, al fine di valutare la pressione antropica in atto, ovvero il livello di modificazione ambientale già posto in essere dall'azione antropica sull'ambiente naturale originario, sia in termini quantitativi che qualitativi. Per l'acquisizione dei dati sull'uso del suolo del territorio interessato dall'intervento, ci si è avvalsi di foto aeree della Carta "Corine Land-Cover". Dalla consultazione della legenda riportata risulta che la maggior parte del territorio è adibito a vigneti (34%), uliveti (28%) e **seminativi semplici irrigui e non irrigui** (20%), coprendo in maniera uniforme tutta l'area oggetto di studio; mentre i frutteti risultano essere colture più marginali. Nell'area vasta le aree boscate sono quasi assenti e sono nettamente superiori le aree pascolive le superfici con vegetazione arbustiva.
- f) Esaminata la documentazione il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) Dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione degli impianti, così come l'organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.
- h) L'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.




Figura 5 – Carta uso del suolo – Buffer 5 Km

**Punto 16.2:**

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell’insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell’amministrazione centrale.

**Punto 16.3:**

Gli aerogeneratori di progetto avranno un’altezza massima totale  $H_t$  (al tip della pala) pari a 200 m ( $H_t = H + D/2$ ).

✓ Con riferimento all' All. 4:

**Impatto sul paesaggio**

Al fine di ridurre l’impatto visivo sull’ambiente in cui si colloca l’impianto, le linee guida definiscono

- **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l’altezza massima della turbina più vicina (per evitare l’effetto selva);**

In riferimento alla distanza minima tra parchi eolici ( $50 * H_A = 50 * 200 \text{ m} = 10000 \text{ m}$ ). Il requisito non è soddisfatto.




Figura 6 – Area Buffer 10 Km - Impatto Cumulativo

- **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell’aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;**

La distanza minima tra aereogeneratori dovrebbe essere pari a 516 (m.172 x3) e pari a 860 (m 172 x 5). Il requisito è dichiarato soddisfatto ma non è verificabile dalla documentazione.

- **Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici**

Il proponente ritiene di riutilizzare il terreno agricolo allo scopo di ripristinare gli aspetti geomorfologici e vegetazionali delle aree a completamento dei lavori.

- **Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;**

Il proponente dichiara di realizzare nuovi tratti viari (previsti con una larghezza di circa 5 m), comprese le piazzole degli aerogeneratori con pavimentazioni drenanti ottenute con la tecnica della stabilizzazione a calce. La sovrastruttura sarà realizzata in misto stabilizzato di spessore minimo pari a 10 cm, con la medesima tecnica sarà sistemata la viabilità esistente.

- **Interramento dei cavidotti;**

Il progetto soddisfa il requisito, infatti, i cavidotti attraversano i tratturi presenti nell'area di progetto, tali attraversamenti avverranno in TOC e la profondità di interramento sarà pari a 2,0 m.

- **Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;**

Il proponente ha previsto l'utilizzo di vernici antiriflettenti di colore grigio chiaro. Il requisito è soddisfatto.

- **Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.**

Il proponente dichiara che l'area di progetto risulta fortemente caratterizzata dalla presenza e dall'azione dell'uomo.

#### **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;**

Il proponente dichiara che la presenza dell'impianto possa avere un ruolo del tutto marginale sullo stato di conservazione sia ambientale che faunistico non andando ad interferire né con le rotte migratorie né con i corridoi ecologici naturalmente presenti nella zona, prevede comunque la risistemazione del sito alla chiusura del cantiere con il ripristino dell'habitat preesistente.

- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;**

Il proponente intende contenere i tempi di costruzione come da cronoprogramma, prevedendo un tempo complessivo prossimo di circa 18 mesi.

- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;**

Il proponente prevede che la viabilità di servizio non sarà pavimentata, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali.

- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;** il requisito è soddisfatto. La navicella può ruotare rispetto al sostegno in modo tale da tenere l'asse della macchina sempre parallela alla direzione del vento (movimento di imbardata) con una velocità nominale di 12,1 giri/min del rotore.

- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;**

Il requisito è soddisfatto. Sono previste opere di recupero ambientale relativamente alle piste di accesso e alle piazzole, riducendole il più possibile e quindi recuperando suolo che altrimenti rimarrebbe modificato ed inutilizzato.

- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;**

Il requisito è soddisfatto. Tutti i trasformatori BT/MT sono stati previsti all'interno della torre.

- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;**

Il proponente dichiara che i corsi d'acqua risultano fortemente compromessi nelle aree più antropizzate, vertendo in forte stato di degrado e abbandono che ne influenzano la funzionalità e l'efficienza e limitando anche la presenza della popolazione di fauna e avifauna pertanto non sono previsti ulteriori accorgimenti. Il requisito non è soddisfatto.

- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate.**

il requisito è soddisfatto.

- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.**

*il requisito è soddisfatto.*

**Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica**

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;**

*il requisito è soddisfatto.*

- **Utilizzare linee interrato con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;**

*il requisito è soddisfatto; tutte le linee elettriche interrato ad una profondità minima di 1 m, protette e accessibili nei punti di giunzione ed opportunamente segnalate.*

- **Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze;**

- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.**

*Tutti i trasformatori BT/MT sono stati previsti all'interno della torre.*

**Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche**


Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**

*Il requisito è rispettato; tutti gli aerogeneratori sono stati posti ad una distanza di almeno 490 m da tutte le unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate;*

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**

*Il buffer è pari a 1200 metri dai centri abitati (altezza massima dell'aerogeneratore pari a 200 m), Rispetto all'area di impianto gli abitati più vicini sono ad una distanza che rispetta tale buffer. Il requisito è rispettato.*



**Figura 7 – Individuazione abitazioni a diversa destinazione d'uso e a uso residenziale**

**Rischio incidenti**

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**

Il requisito è soddisfatto. Il proponente nella documentazione fornisce i dati per calcolare e verificare la distanza degli aerogeneratori dalle strade provinciali e statali;

- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio d'azione.

Il proponente ha valutato il valore della gittata massima di un frammento risulta essere pari a 394 m. Il requisito è soddisfatto.

#### Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Dalla documentazione in atti e come risulta dalla carta dell'uso del suolo, l'impianto eolico ricade principalmente in un comprensorio agricolo. In un intorno di 500m dall'impianto, ai pochi seminativi si alternano vigneti, uliveti e frutteti con superfici variabili. In particolare gli aerogeneratori sono distribuiti come di seguito:

1. Seminativi non irrigui con coltivazione di colture erbacee annuali (C1, C4, S5);
2. Vigneti (C2, C3, C5, S1, S3,);
3. Uliveti (C6, S2, S4);
4. Frutteti (C7).

Dalla documentazione disponibile non emerge in modo chiaro l'interferenza con colture di pregio nell'area circostante di 500 metri dall'impianto, in particolare per i terreni destinati a vigneti e uliveti. Non sono riportati sopralluoghi o ulteriori verifiche che possano chiarire la natura di queste colture.

Il cavidotto e le altre strutture collegate non interessano aree attualmente destinate a colture di pregio.

Gli ulivi non presentano carattere di monumentalità, come definito dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

Nella documentazione è riportato l'approfondimento svolto nel portale SIAN - l'Elenco degli Operatori Biologici Italiani – in cui si riscontra che nessun proprietario su cui ricadono le opere del progetto possiedono delle superfici aziendali coltivate in biologico. Pertanto, si ha la certezza che anche i terreni in oggetto non siano in "Bio". Tutta l'area vasta non presenta muretti a secco.




Figura 8 – Carta delle produzioni agricole di pregio e Dettaglio colture di Pregio

**Punto 16.5:**

Il progetto del parco eolico prevede alcune misure di mitigazione e compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo di integrarsi nel territorio, ridurre al minimo gli impatti e, nella migliore delle ipotesi, eliminarli totalmente.

Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il parco eolico, nella documentazione viene riportato che, al fine di mitigare gli impatti su suolo e sottosuolo, il proponente intende, in fase di cantiere e dismissione, ripristinare strade e piazzole di cantiere, in fase di esercizio ha previsto protezione del suolo contro la dispersione di oli e altri materiali residui; conservazione del suolo vegetale.

In riferimento agli impatti su flora e vegetazione e fauna e avifauna il proponente ritiene che la presenza dell'impianto possa avere un ruolo del tutto marginale sullo stato di conservazione sia ambientale che faunistico non andando ad interferire né con le rotte migratorie né con i corridoi ecologici naturalmente presenti nella zona.

Si ritiene che le modalità di intervento sopra descritte risultano carenti nella documentazione, per le matrici aria, acqua e suolo, così come risultano carenti le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi) e non permettono di valutare la efficienza delle stesse misure di mitigazione con le necessità di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

**CONCLUSIONI**

L'impianto eolico, denominato "San Cassaniello", è costituito da **12 aerogeneratori**, ciascuno di **potenza nominale pari a 7,2 MW** per una **potenza complessiva di 86,4 MW** da realizzarsi nei comuni di San Ferdinando di Puglia (BT) e Cerignola (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi comuni.

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto ricade sempre in **zona a destinazione agricola**. Dalla analisi della cartografia tematica del PRG del Comune di Cerignola è emerso che l'impianto ricade in ZONA E Agricola, zona destinata alla produzione agricola, nel vigente PUG del Comune di San Ferdinando di Puglia, l'area di progetto ricade nel Contesto Rurale a prevalente Funzione Agricola da tutelare e rafforzare (CR.FA).
2. **L'idoneità del sito non è confermata ai sensi del D. Lgs. n.199/2021 art. 20, comma 8, lett. C-quater** poiché in riferimento al Tratturello Ponte di Canosa – Trinitapoli N.65 classificato come Classe A, il progetto rientra nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela, nel buffer di 3 km, ai sensi della Parte seconda e dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo dei beni culturali parte III (lett. c quater).
3. **L'area dell'impianto proposto non ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010**. La verifica ai sensi del RR 24/2010 è condizionata dall'integrazione della documentazione inerente alle aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità.
4. Il progetto mira a minimizzare l'impatto sul territorio e massimizzare l'efficienza energetica, mostrando un'integrazione sia nella fase di realizzazione che di gestione dell'impianto e prevedendo il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, in linea con gli standard del DM 10-9-2010, punto 16, lettere b, c, d, e.
5. Si ritiene che, dalla documentazione in atti, non è possibile analizzare, sufficientemente, la compatibilità del progetto con le esigenze di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, in termini di misure di mitigazione e compensazione e che le misure di mitigazione risultano carenti per le matrici aria, acqua e suolo.
6. Gli aerogeneratori sono stati collocati in: seminativi non irrigui con coltivazione di colture erbacee annuali (C1, C4, S5); vigneti (C2, C3, C5, S1, S3); uliveti (C6, S2, S4); frutteti (C7).
7. Dalla documentazione disponibile non emerge in modo chiaro l'interferenza con colture di pregio nell'area circostante di 500 metri dall'impianto, in particolare per i terreni destinati a vigneti e

uliveti. Non sono riportati sopralluoghi o ulteriori verifiche che possano chiarire la natura di queste colture.

8. Gli ulivi non presentano carattere di monumentalità, come definito dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".
9. Nella documentazione è riportato l'approfondimento svolto nel portale SIAN - l'Elenco degli Operatori Biologici Italiani – in cui si riscontra che nessun proprietario su cui ricadono le opere del progetto possiedono delle superfici aziendali coltivate in biologico. Pertanto, si ha la certezza che anche i terreni in oggetto non siano in "Bio". Tutta l'area vasta non presenta muretti a secco.